

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA REGIONE LAZIO – ROMA  
ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI**

per il dott. CHRISTIAN DAVID (C.F. DVDCRS69M13E125C), nato a Grado (GO) il 13.8.1969 e residente in Monfalcone (GO), Via Aris 60, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F.: STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it) e Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec: filippoficano@legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma Via Stoppani, 1

Il ricorrente ha, con atto notificato il 31/12/2018 e depositato il 2/01/2019 proposto un ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Lazio

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*
- l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del provvedimento AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0261090.15-10-2018-U con il quale, in asserita applicazione dell'art. 4, punto 2, lett. d) del bando del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato nel sito Internet dell'Agenzia in data 5 novembre 2010), il ricorrente è stato escluso dalla procedura per la ritenuta sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, punto 5 del predetto bando (doc. 1);  
ove occorra e possa, dell'art. 2, punto 5 del predetto bando di concorso se interpretato nel senso di ritenere idonea causa di esclusione un provvedimento di licenziamento non

definitivamente accertato (ossia prima che divenga inoppugnabile o che sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato) (doc. 2) – impugnato con il ricorso introduttivo.

Al ricorso, all'atto del deposito, è stato attribuito il n. 42 del Reg.Ric. del 2019.

Con motivo aggiunto notificato il 2/11/2021 e depositato il 8/11/2021 è stata estesa la domanda di

#### **ANNULLAMENTO**

ai provvedimento n. 173327/2021 di Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, come rettificato con provvedimento n. 198385/2021 tutti del Direttore dell'Agenzia, pubblicati nella GURI del 10 agosto 2021 n.63 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

#### **FATTO**

Come esposto nel ricorso introduttivo, il ricorrente è stato assunto dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di concorso pubblico, nel dicembre del 2000 con qualifica di collaboratore di VII livello ed è stato assegnato all'Agenzia delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia (**doc. 3**).

Nel corso di tale incarico egli ha svolto compiti di controllo, verifica e accertamento, soprattutto nei confronti dei soggetti di rilevanti dimensioni, ottenendo numerosi attestati di merito, alcuni espliciti encomi per particolari attività svolte (**doc. 4**), ricevendo l'incarico di svolgere plurime attività di docenza e consulenza su incarico dell'Agenzia (**doc. 5**).

Nel gennaio 2007 ha assunto l'incarico di Capo Area Accertamento dell'Ufficio di Monfalcone.

A decorrere dal 2 gennaio 2008 gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Capo Area Accertamento dell'Ufficio di Trieste (**doc. 6**).

In data 2 gennaio 2009 gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Capo Ufficio Controlli Fiscali presso la Direzione Regionale del F.V.G. (**doc. 7**), che ricopriva per un periodo di sei anni.

A far data dal 15 gennaio 2015 gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Capo Settore Controlli e Riscossione presso la Direzione Regionale del Veneto, svolto formalmente

fino al mese di marzo 2015 (**doc. 8**), cioè fino alla pubblicazione della nota sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, che ha determinato la decadenza degli incarichi dirigenziali conferiti ai funzionari dell'Agenzia (**doc. 9**).

In data 23 dicembre 2015 gli è stata conferita la Posizione Organizzativa Temporanea (POT) quale Capo Settore Controllo della Direzione Regionale del Veneto (**doc. 10**).

L'incarico POT di Capo Settore è stato svolto dall'odierno ricorrente fino alla sua nomina a Capo Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Veneto, avvenuta con decreto del direttore dell'Agenzia del 1° febbraio 2016 (**doc. n. 11**) a seguito dell'espletamento di una specifica e complessa procedura di selezione, svoltasi in sede centrale, per l'individuazione dei responsabili dei sei Uffici Grandi Contribuenti più importanti d'Italia aperta anche per funzionari interni all'Agenzia, da assumere quali dirigenti esterni, *ex art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001*.

Nel giugno del 2017 il ricorrente si è ritrovato destinatario di una misura cautelare restrittiva disposta con ordinanza del **G.I.P.** di Venezia, peraltro parzialmente annullata dopo pochi giorni dal Tribunale del Riesame ed oggi, dopo il giudizio abbreviato, del tutto travolta dalla valutazione del GUP che ne ha escluso la fondatezza.

\*\*\*\*

L'Agenzia delle Entrate, in data 21 luglio 2017, ha avviato il procedimento disciplinare in relazione al procedimento penale sopra richiamato.

Il procedimento si è concluso con un illegittimo provvedimento espulsivo adottato dal Direttore centrale (13 ottobre 2017 prot. n. 0220497) che è stato prontamente impugnato innanzi il competente Giudice del Lavoro (Tribunale di Venezia) (NRG 1362/2018) l'esito positivo del processo è stato riformato dalla Corte di appello con sentenza gravata in Cassazione. Allo stato il ricorso pende.

Il ricorrente aveva a suo tempo presentato istanza di partecipazione al concorso bandito dall'AdE (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010) per 175 posti di dirigente di seconda fascia.

La storia del concorso – estremamente travagliata – è nota anche a codesta Giustizia che l'ha esaminato da ultimo con sentenza della Sezione Seconda n. 7811/2017, confermata dal Consiglio di Stato (IV, 26 settembre 2018 n. 5522).

Nel riavviare le attività concorsuali l'AdE ha ritenuto di procedere all'esclusione del

ricorrente privo, a suo dire, del requisito fissato di cui all'art. 2, punto 5 a mente del quale *“sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili”*.

Il provvedimento adottato o il bando del quale il provvedimento è applicazione, al pari del regolamento, sono però illegittimi e sono stati impugnati con il ricorso che, dopo la sua notifica e deposito, è stato assunto al NRG 42/2019; nelle more è stato adottato il provvedimento di approvazione, qui impugnato, che è invalido per illegittimità derivata per le medesime ragioni in

Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono stati affidati alle seguenti censure in

## **DIRITTO**

### **I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AI COMMI 5 E 7 DELL’ART. 2 DEL BANDO – ILLEGITTIMITÀ**

L’art. 2 del bando fissa i requisiti (positivi e negativi) di ammissione dei concorrenti ed al punto 5 precisa che *“sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili”*.

È assolutamente ovvio che la ritenuta causa di esclusione del ricorrente sia individuata dall’Amministrazione non nell’essere stato interdetto dai pubblici uffici (come detto il GUP ha ritenuto non fondate le contestazioni contenute nell’ordinanza di misure cautelari del giugno 2017) e neppure perché assunto ricorrendo alla *“produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili”*, ma perché, con il provvedimento disciplinare di cui in narrativa, il ricorrente è stato *licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione*.

Il comma 7 del medesimo articolo, tuttavia, precisa che *“I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”*.

Già per questa ragione, ossia in applicazione della disposizione che discrimina individuando nella *data di scadenza fissata per la presentazione della domanda* il momento nel quale devono sussistere le cause di esclusione, emerge con chiarezza che il descritto evento (il licenziamento) è causa di esclusione del concorso solo se già disposto prima della partecipazione e fino alla data di scadenza del termine di partecipazione (in questo caso nel lontano 2010) e non – come nel caso che ci occupa – se sopravvenuto nelle more della celebrazione dello stesso.

Ciò è espressione del principio generale, consacrato normativamente dall'art. 2 comma 7 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (*"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*) – e ancor prima dall'art. 2 u.c. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 – alla cui stregua i requisiti soggettivi di ammissione debbono essere posseduti "*... alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione*", e ciò in funzione dell'esigenza di "*garantire la parità di trattamento tra i candidati; la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura; l'eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti; la previa fissazione di regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo*" (così Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995).

Appare utile notare sin d'ora che non si intende in questa sede adottare interpretazioni che non tengano conto della delicatezza delle funzioni affidate ad un dirigente che si occupa di questioni fiscali (in senso ampio) e della necessità che questi sia di specchiata moralità: ove ricorresse una condanna penale – oggi oggettivamente non di immediata evidenza – l'Agenzia potrebbe valutare la stessa (per quanto sopravvenuta) ai sensi del successivo punto 6 dell'art. 2 del bando; ma non è questo il caso perché il ricorrente allo stato è destinatario del provvedimento di licenziamento e le condotte penalmente rilevanti a suo tempo contestate nell'ordinanza di misure cautelari sono state ritenute infondate dal GUP e, soprattutto, l'Amministrazione lo ha escluso perché licenziato (e non per altre ragioni).

**II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 5 DEL BANDO – IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 2 COMMA 5 DEL BANDO – VIOLAZIONE E**

## FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 5 D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE E

### FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 51, 97 E 98 COST.

La clausola del bando della quale si controverte – l'art. 2 comma 5 – è riproduttiva dell'art. 2 comma 5 del d.p.r. 487/1994 a sua volta riproduttivo dell'art. 2 comma 5 del TU 3/1957<sup>1</sup>.

L'illegittimità qui contestata riguarda non la prescrizione in sé ma l'interpretazione non costituzionalmente orientata che ne ha dato l'Agenzia delle Entrate e, in subordine, l'interpretazione non costituzionalmente orientata della norma regolamentare.

Secondo una consolidata giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4356), le clausole del bando di concorso a posti di pubblico impiego che prevedono i requisiti di partecipazione recano norme di stretta interpretazione, specie – si aggiunge – nella loro portata limitativa dell'accesso.

Le limitazioni legislative all'accesso agli uffici pubblici si collocano nell'area coperta da tre precetti costituzionali. Il legislatore individua, infatti, i requisiti negativi necessari per l'ingresso nel rapporto di lavoro pubblico contemperando il diritto di tutti di accedere agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) con l'esigenza di garantire, anche attraverso la scelta del personale, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.) e il rispetto del dovere di lealtà dei dipendenti pubblici (art. 98 Cost.). La disposizione in tema di divieto di accesso di cui al citato art. 2 comma 5 d.P.R. 487/94 persegue l'obiettivo (costituzionalmente condiviso) di vietare l'instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.).

E tuttavia, ferma la condivisibilità dell'obiettivo, deve del pari evidenziarsi che le modalità per perseguirlo deve essere coerente anche con altri principi costituzionalmente rilevanti (cfr. Corte Cost. 27 luglio 2007 n. 329):

- a) non vi può essere alcun automatismo, ma è viceversa necessario ponderare la

---

<sup>1</sup> Le disposizioni in parola non sono incluse nel processo di contrattualizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in quanto concernenti i requisiti per l'accesso e, dunque, i «procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro», di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), richiamati dall'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per escludere la contrattualizzazione della materia ivi disciplinata.

proporzione tra la gravità del comportamento presupposto nel licenziamento ed il divieto di concorrere ad altro impiego; potere di valutazione analogo a quello riconosciuto dalla Corte Costituzionale ai fini dell'ammissione al concorso, con riferimento alla riabilitazione ottenuta dal candidato (sentenza n. 408 del 1993);

b) è imprescindibile una previa verifica/conferma giurisdizionale.

Su quest'ultimo aspetto – in effetti mai indagato in giurisprudenza – non può non rilevare il fatto che non solo il procedimento penale che ha dato scaturigine al procedimento disciplinare è in corso (ed allo stato al ricorrente – dopo il giudizio abbreviato – non è contestata alcuna condotta penalmente rilevante), ma anche l'esito del procedimento disciplinare è attualmente *sub iudice*.

Per quanto non sia contestabile che il procedimento disciplinare è “autonomo” da quello penale, è vero del pari che:

a) il materiale “probatorio” ha fonte esclusivamente “penale” (e ciò è peraltro una censura avanzata di fronte al Giudice del Lavoro in sede di impugnativa del licenziamento: il ricorrente aveva chiesto al datore di lavoro autonomi approfondimenti istruttori, viceversa mai disposti);

b) è la stessa legge (art. 55 *ter* comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) a disporre che “*Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale*”.

Dare immediato rilievo – anche nell'odierna fase concorsuale e prima della costituzione del rapporto – alla sanzione disciplinare anche in difetto di definitività (perché non impugnata o perché confermata con sentenza passata in giudicato) è esito che non tiene alcun conto della natura contrattuale e paritetica che connota il rapporto di lavoro dopo

la c.d. privatizzazione del pubblico impiego: non va sottaciuto, infatti, che la sanzione disciplinare è irrogata nell'esercizio dei poteri del datore di lavoro, da una parte contrattuale all'altra (ossia in un rapporto idealmente paritario).

Sicché appare a questa difesa irragionevole considerare la sanzione (oggi oggettivamente "instabile") idonea non solo ad interrompere il rapporto di lavoro <sup>(2)</sup> ma anche ad interferire negativamente su rapporti e procedimenti ulteriori (le cui refluenze non sarebbero reversibili in caso di annullamento della sanzione), specie considerando la coincidenza in capo all'AdE della posizione di parte contrattuale (procedimento disciplinare) ed Autorità procedente (concorso).

La "vicinanza" dell'Amministrazione all'evento inibente (la destituzione) la rende del tutto inidonea – in difetto di conferma giurisdizionale – a valutare genuinamente<sup>3</sup> il rilievo del disposto licenziamento e **rende insostituibile la previa intermediazione giurisdizionale.**

\*\*\*

Per tutto quanto esposto, il ricorrente ha chiesto all'adito TAR

1. di annullare i provvedimenti impugnati, anche previa disapplicazione dell'art. 2 comma 5 d.P.R. 487/94;
2. dichiarare riammesso il ricorrente alla procedura concorsuale.

\*\*\*\*\*

In accoglimento dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. in seno ai motivi aggiunti, il Presidente della 2T Sezione del TAR Lazio, Roma ha autorizzato con decreto 12 aprile 2022 n. 2605 la notifica per pubblici proclami prescrivendo che essa abbia luogo mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione del presente sunto del gravame e dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del provvedimento autorizzativo nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria.

A quest'ultimo fine si precisa che i oggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria sono i dott.ri:

---

<sup>2</sup> Evento reversibile in caso di accoglimento dell'impugnativa poiché, in tale evenienza, verrebbero rimossi *ex tunc* gli effetti determinatisi con il recesso contrattuale annullato, con conseguente *restitutio in integrum*.

<sup>3</sup> Può immaginarsi che l'Agenzia adotti in questa sede valutazioni differenti da quelle adottate in sede disciplinare?



Pos.	Cognome	Nome	Nascita
1	PAOLILLO	BARTOLOMEO	31/08/1980
2	MASTROGIACOMO	ENRICO	03/03/1966
3	MONACO	PASQUALE	10/09/1970
4	MIOLLA	ROBERTO	22/06/1963
5	SCALA	GAETANO	28/08/1972
6	ZONETTI	MARCO	04/11/1976
7	BRACCIALI	ALESSANDRO	15/08/1970
8	RIGNANESE	MATTEO	23/07/1974
9	FLORIO	FRANCESCO	11/03/1969
10	CATOLA	FRANCESCA	29/03/1971
11	FURNARI	VITO	05/12/1966
12	MENGONI	DANILO	03/08/1973
13	MARZOLO	DANIELE	02/11/1962
14	MERCURO	MASSIMILIANO	11/07/1972
15	CAZZATO	ANNA LUIGIA	07/07/1978
16	PANTISANO	VINCENZO	23/02/1973
17	MANTUANO	GIULIA	30/07/1978
18	MENNELLA	ELEONORA	17/06/1975
19	D'ANGELO	GIOACCHINO GIOVANNI	02/07/1977
20	LUSI	MARIA GABRIELLA	30/04/1969
21	MAROTTA	FERNANDO	12/11/1971
22	DAL SAVIO	FEDERICO	03/01/1972
23	VASCETTO	ELENA	20/10/1968
24	MELLIA	MAURIZIO MARIA OSVALDO	13/10/1960
25	PORCARELLI	LAURA	26/01/1970
26	DONISI	ANGELO	10/07/1967
27	MONOPOLI	LIDIA	10/06/1965

28	USAI	CRISTIANA	30/10/1965
29	GRAVINA	FRANCESCO VITTORIO	26/10/1966
30	MANTEGNA	MARIA	03/07/1971
31	COLOGNO	ANTONIO	13/04/1972
32	MARCHETTO	RAMONA	30/12/1977
33	MAZZEI	SERGIO	08/06/1976
34	D'ACUNTO	FABRIZIO	27/07/1976
35	CUPO	FELICE	04/03/1972
36	MENDOZZI	STEFANIA	30/03/1979
37	COSTA	ELENA	10/12/1976
38	MONACO	ANTONIO	17/04/1969
39	MONACO	LUIGI	14/01/1967
40	MENEGHEL	ENRICO	07/02/1969
41	DI MEO	MONICA	09/09/1974
42	FEDELE	MARCO	16/11/1975
43	DE PAOLI	CORRADO PIO	16/03/1970
44	CELLUCCI	CARMINE FILIPPO	20/03/1959
45	GIULIANO	FABIO	22/12/1971
46	GIULIANO	DOMENICO	17/03/1977
47	PETRALIA	CARMELO	23/08/1967
48	ROSSILLI	LUCIANO	31/01/1977
49	URBANI	PAOLA	25/04/1966
50	GIUNTA	SANTO	12/02/1968
51	MERONE	CARLA	13/04/1960
52	CARRARA	STEFANO	12/10/1972
53	CIPRIANI	VINCENZO	10/02/1977
54	LAMADDALENA	NICOLA	23/09/1977
55	PORFIRI	ROBERTO	09/12/1969
56	ROSSI	CESARE	01/03/1966

57	MALINCONICO	GIUSEPPE	12/03/1976
58	MASUCCI	GIOVANNA	25/04/1964
59	LA ROSA	LETTERIO	25/06/1966
60	MULE'	SILVIO	16/04/1974
61	MEO	CIRO	23/07/1971
62	PERRONE	MAURIZIO	13/06/1968
63	CASTIGLIONE	GIOVANNI	05/01/1972
64	COLLETTA	CALOGERO	28/02/1979
65	DE ANGELIS	ALESSANDRO	30/01/1973
66	CALIZZI	VINCENZO SANTO	01/11/1969
67	CARRIROLO	FABIO	14/06/1965
68	FACCHINO	ELISABETTA	26/01/1973
69	BITONTI	DOMENICO	13/11/1977
70	DE SALVIA	ROSSELLA	10/10/1971
71	LOMBARDO	ROSARIO	30/11/1968
72	FUSCO	NUNZIATA	05/04/1976
73	SPAZIANTE	FRANCESCO	21/10/1978
74	GRACI	ANTONINO GIUSEPPE	05/12/1975
75	PIANCALDINI	MARIO	19/11/1969
76	FUOCHETTI	GIANLUCA	16/02/1971
77	PALUMBO	GIOVAMBATTISTA	27/06/1972
78	CENTANNI	LORENZO	19/10/1972
79	TREMATERRA	SILVANA	24/05/1968
80	BALDI	ALESSIO	30/01/1974
81	FERRI	FEDERICA	24/08/1971
82	DI RE	PAOLA AGATA	18/01/1976
83	POSSENTE	ALESSANDRA	22/11/1972
84	DE LUCA	MICHELE	14/06/1971
85	MORONI	MARIA GRAZIA	05/08/1971
86	IORLANO	RITA	10/05/1974

87	GULLETTA	GIUSEPPA	03/01/1974
88	ALFIERI	GIULIETTA	22/11/1972
89	MALENA	MARISELLA	15/12/1974
90	SASSO	MARCELLO ANTONIO	25/05/1969
91	RIZZI	GIUSEPPE	23/11/1979
92	MARINO	DEMETRIO	29/05/1969
93	NASTA	STEFANIA	28/11/1977
94	PACE	FERDINANDO	09/01/1968
95	CRAPANZANO	LUCA FRANCESCO EMANUELE FILIBERTO	03/12/1979
96	CANNIZZO	GIANPAOLO SEBASTIANO	07/10/1978
97	NOCITO	GIANLUCA	08/11/1973
98	CERISANO	ERALDO	12/03/1971
99	PIERMATTEI	TIZIANO	07/01/1971
100	GILARDI	BARBARA	11/10/1978
101	ROSSO	GIUSEPPE	26/06/1968
102	CASANOVA	ANTONIA	14/06/1971
103	POMES	OFELIA	01/11/1970
104	INCARBONE	SILVIA	21/06/1974
105	VITALE	VINCENZO	23/11/1976
106	PALMA	ANDREA	07/12/1973
107	D'ALESSIO	ALESSIO	04/08/1977
108	DI POL	ENRICO	01/08/1968
109	CASARSA	MICHELA	21/03/1973
110	CAMONI	GIANLUCA	27/11/1970
111	CIARAMELLA	FRANCESCA	07/02/1965
112	ABRAMO	LUCIO	30/08/1974
113	MARU'	TORQUATO	27/06/1976

114	GONFIOTTI	MASSIMO	26/04/1974
115	TREVISAN	TAMARA	04/11/1970
116	TRAMACERE	ANNA	08/05/1974
117	SPINAPOLICE	WALTER	06/12/1973
118	MINERVINI	ANTONIO	17/08/1977
119	DI LAURO	GIOVANNI	12/03/1974
120	CAUCIELLO	GIANLUCA	20/11/1968
121	DI PIETRO	MAURIZIO	31/01/1975
122	FERRAUTO	ROBERTO	01/12/1979
123	CERBINI	CAROLA	18/05/1975
124	TOMASI	ALESSIO	28/08/1975
125	LATESSA	LIDIO BONIFACIO	15/05/1970
126	GEMINIANI	DOMENICA	10/05/1968
127	COLONNA	NICOLETTA	24/05/1972
128	DI PALMA	FRANCESCO HERBERT	05/03/1978
129	CARTA	MARCO	08/04/1975
130	MAMMO ZAGARELLA	FABIO	25/01/1969
131	RICCHIUTO	DARIO	24/02/1965
132	CASALE	MAURO	19/12/1975
133	CHIEI GAMACCHIO	MARCO	12/01/1968
134	INNOCENTI	LEONARDO	09/05/1975
135	DELSIGNORE	ENRICO	10/10/1968
136	LEO	TANIA	27/06/1979
137	ANATRINI	FRANCESCO	09/09/1970
138	MINNUCCI	GIORGIO	10/04/1961
139	FRATUS	MARCO	28/07/1969
140	IACONO	ANTONINO	16/12/1975
141	DE VITO	SALVATORE	03/05/1967

142	ZANCATO	DANIELE	22/11/1973
143	ROMEO	ROSSELLA	20/01/1978
144	MAZZARONE	EMMA	23/05/1973
145	SPOSATO	ADRIANA	18/05/1970
146	SIDOTI	MARIA RITA	29/04/1968
147	LI CAUSI	NICOLO'	09/04/1968
148	PETTOROSSO	FABIO	02/03/1972
149	BENASSO	PAOLO	13/08/1972
150	ZANETTI	FRANCESCO	05/10/1976
151	DE PACE	FILOMENA	25/10/1970
152	CILIA	GIANLUCA	20/08/1976
153	MASTROBERTI	ANTONIO	13/03/1970
154	MERCURIO	VITALIANO	02/08/1971
155	DE SIMONE	FRANCESCO	28/03/1974
156	PUTZOLU	CHIARA	03/05/1978
157	MARINI	GABRIELE	10/11/1972
158	MORANDINI	SIMONA	11/03/1975
159	REGINE	GAETANO	26/05/1973
160	COLACI	ELISABETTA	23/04/1967
161	CHIORAZZI	MARCELLO	13/05/1970
162	CALCO'	ANGELA	29/11/1959
163	PECORARO	ANNA	17/06/1968
164	GAROFALO	EMANUELE	24/09/1966
165	MARINI	MARCO	10/06/1966
166	CHECCO	SILVIO	22/10/1962
167	LIGUORI	ALBERTO	06/09/1961
168	FLAMMINI	ELENA	07/06/1971
169	MORELLI	FABIOLA	23/12/1965
170	CAMASTRA	MICHELE	21/12/1962
171	PIZZUTI	MARIO	05/03/1965

172	MOLFETTA	MARIA ROSARIA	11/10/1964
-----	----------	---------------	------------

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano